

**COMUNICATO UFFICIALE N. 3 DEL 06.11.2025**  
**CORTE SPORTIVA D'APPELLO**  
**SEZIONE TERRITORIALE DEL VENETO**

Con riferimento alla comunicazione del 01.11.2025 inviata a questa Corte da parte della società A.S.D. POLISPORTIVA DI BRENDOLA (cod. FIP 051273), avverso il provvedimento del Giudice Sportivo relativo alla gara n. 7168 del 23.10.2025 – campionato DR3 VR tra POLISPORTIVA QUADERNI e POLISPORTIVA DI BRENDOLA

**LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO**  
**SEZIONE TERRITORIALE DEL VENETO**

Presidente: Roberto Immucci

Componenti: Leonardo Scardigli – Silvia Pascarella – Alessandro Rinaldi

- letto il ricorso;
  - espletata l'istruttoria all'udienza del 05.11.2025;
  - sentito l'arbitro;
  - sentiti i testimoni Gualtieri Mirko e Peretto Simone, rispettivamente atleta/responsabile della sez. Basket e capo allenatore della società ricorrente;
  - rilevato che la vicenda non necessita di ulteriore approfondimento, essendo la controversia matura per la definizione, così decide:
- 1) va preliminarmente rilevato che il ricorso proposto dalla ASD Polisportiva Di Brendola investe la decisione di primo grado solamente con riferimento alle sanzioni comminate ai tesserati Baucke Stefano e Rossato Riccardo, mentre nessuna contestazione viene mossa in relazione alla posizione del sig. Luca Barbieri, sicché nei confronti di tale tesserato la pronuncia *de qua* è senz'altro definitiva;
  - 2) per quanto riguarda l'atleta Baucke Stefano, dall'esito dell'istruttoria non sono emersi elementi idonei a confutare quanto riportato nel rapporto arbitrale, in quanto la versione dei testi portati dalla reclamante non ha smentito la ricostruzione dei fatti riportata dal direttore di gara, pur descrivendo la condotta del Baucke in termini più attenuati. Precisa e puntuale è la dichiarazione dell'arbitro, il quale ha confermato che l'atleta, dopo l'espulsione, non solo non è uscito immediatamente dal campo, ma ha continuato a pararsi di fronte a lui – tanto da costringerlo più volte a cambiare direzione – con atteggiamento intimidatorio e offensivo.

Irrilevante, a giudizio di questa Corte, è il fatto che il giocatore possa avere impiegato poco più di un minuto o quattro minuti per uscire dal campo a seguito dell'espulsione, come sostenuto dalla reclamante: infatti nel caso di specie il giocatore non ha provveduto ad abbandonare immediatamente il campo dopo la segnalazione, come avrebbe dovuto fare, ma vi si è attardato proprio per continuare a protestare fronteggiando l'arbitro, peraltro senza ottemperare ai ripetuti inviti ad uscire dal terreno di gioco rivoltigli dal direttore di gara.

- 3) anche per quanto riguarda l'atleta Rossato Riccardo, l'istruttoria svolta ha sostanzialmente confermato la condotta descritta nel rapporto di gara: i testi non hanno smentito il fatto che Rossato abbia colpito un avversario con una manata al volto durante un'azione di gioco, ma hanno precisato da un lato che si sarebbe trattato appunto di una manata e non di un pugno e, dall'altro, che il gesto sarebbe stato compiuto probabilmente per frustrazione legata a falli asseritamente non fischianti in precedenza. Hanno altresì confermato la sensazione dolorosa avvertita al volto dal giocatore avversario.

L'arbitro, dal canto suo, ha confermato l'intenzionalità del gesto e lo ha descritto in termini tali da non far propendere per una riqualificazione dello stesso da atto di violenza a comportamento scorretto o plateale in fase di gioco, fermo restando comunque che entrambe le condotte sono soggette alla sanzione minima edittale di **almeno** 1 giornata di squalifica.

Corretta appare dunque la sanzione comminata, tenuto conto del fatto che anche la manata e non solo il pugno deve considerarsi atto di violenza, trattandosi di una esplicazione di energia fisica da cui - peraltro - è derivata una sensazione dolorosa all'atleta colpito.

Anche in questo caso è stata confermata la condotta intimidatoria tenuta dall'atleta nei confronti dell'arbitro dopo l'espulsione: il direttore di gara ha confermato il contenuto del rapporto arbitrale e i testi non lo hanno smentito.

- 4) non risulta provata la sussistenza di circostanze attenuanti che possano essere valutate ai fini della invocata mitigazione della sanzione, tanto in favore di Baucke Stefano quanto in favore di Rossato Riccardo.

**P.Q.M.**

la Corte Sportiva d'Appello, Sezione Territoriale del Veneto,

- **conferma il provvedimento impugnato;**
- **dispone l'incameramento del contributo versato;**

IL PRESIDENTE  
Roberto Immucci

